



POPULORUM PROGRESSIO
Associazione ONLUS – Cooperativa Sociale

Scuola di Formazione 4 Dicembre 2007
Casa Nazaret – SAN VITALIANO (NA)

Argomenti: Gli Enti non Profit

Obiettivi: “ *Dalle idee e dalle soluzioni...al progettare*”.

Destinatari: Soci della Cooperativa, aderenti all'Associazione

Materiale/temi di preparazione:

- PowerPoint del dossier Cooperative e Onlus (a cura di Vincenzo Costa)
- Schede sintetiche sul Fund Raising

Contestualizzazione: Perchè si possa passare da un'idea ad una azione d'impatto, cioè a risultato duraturo, è necessario passare dall'essere al fare a titolo personale ad un essere e fare condiviso e partecipato. Ecco dunque che è giusto riflettere sugli strumenti utili a mettere in rete gli uomini appassionati: la ONLUS e la COOPERATIVA.



Fonti utilizzate:

ASVI –Fund Raising di Massimo Coen Cagli

Siti web

Cooperative sociali

Cosa sono?

Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative di lavoro, caratterizzata dal fatto di **"perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini"**. Le cooperative sociali sono state riconosciute come una nuova forma d'impresa cooperativa, fondata sul principio di solidarietà e operante in funzione di interessi più estesi di quelli mutualistici. L'elemento che determina la coalizione dei soci nella cooperativa sociale non è un bisogno omogeneo, bensì è lo scopo di perseguire **"l'interesse generale della comunità"**.

Le cooperative sociali, come indica la L. 381/91, si dividono in due grandi comparti:

- a) Cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
 - Sono cooperative per l'assistenza domiciliare ai soggetti svantaggiati, per la gestione di case famiglia, di case di riposo, di asili nido.

- b) Cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
 - Tale inserimento può avvenire tramite lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi. Sono essenzialmente cooperative agricole oppure cooperative che operano nei più svariati settori: dall'informatica, all'artigianato, dalla pulizia, alla falegnameria, etc.

La nascita delle cooperative sociali deve tener conto dei bisogni del territorio, in quanto hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità.

Le cooperative di tipo A

Le cooperative di tipo A assistono per lo più anziani e portatori di handicap, fornendo prevalentemente prestazioni domiciliari. I costi del personale assorbono il 90% degli introiti che provengono per la quasi totalità da convenzioni con enti pubblici. Le cooperative sociali di tipo A che si stanno inserendo con successo nel campo assistenziale gestito dai privati evidenziano però dei punti di debolezza che sono:

- la scarsa imprenditorialità in alcuni settori;
- la scarsa capacità di promuovere scelte di decentramento da parte del pubblico nella gestione dei servizi;
- l'assenza di un sistema di controllo economico di qualità che genera una forte concorrenza sui prezzi;
- i costi poco competitivi per l'utenza privata.

Ma le cooperative sociali non hanno solo punti di debolezza ma anche punti di forza che spiegano, in parte, il successo che stanno avendo. Questi vantaggi sono:

- i costi significativamente inferiori e la maggiore flessibilità rispetto al settore pubblico;
- la disponibilità di personale motivato e qualificato;
- la presenza significativa in settori in crescita;
- la sensibilità alle esigenze dell'utente (casi di introduzione di servizi innovativi).

Le cooperative di tipo B

Le cooperative di tipo B reinseriscono persone svantaggiate utilizzando una formula organizzativa particolarmente adatta alle esigenze di tali soggetti e socialmente utile .

La cooperativa sociale si fonda sull'idea che la persona svantaggiata, se opportunamente affiancata e supportata da lavoratori ordinari preparati a questo compito, possa essere avviata al lavoro e operare in un contesto produttivo non simulato bensì organizzato con criteri d'impresa. Il lavoro in cooperativa diviene così per i soggetti svantaggiati un momento importante di educazione, socializzazione e acquisizione di status e, nello stesso tempo, il luogo di apprendimento di abilità e tecniche lavorative specifiche. L'obiettivo della cooperativa è quello di trovare una collocazione lavorativa esterna.

Gli introiti delle cooperative di tipo B provengono prevalentemente da clienti pubblici anche per la difficoltà di acquisire commesse da privati.

Le possibilità di crescita dipendono principalmente dalla capacità di sviluppare il proprio mercato, scegliendo di operare in settori dove possono competere con prodotti di qualità accettabile e con vantaggi di costo.

Le cooperative di tipo B, presentano dei punti deboli che sono:

- la difficoltà di acquisire commesse con i privati;
- la difficoltà di valutare la validità di gestione con parametri "aziendalistici";
- i problemi legati alla limitatezza delle risorse per gli investimenti e per lo sviluppo;
- la precarietà di molti contratti con la pubblica amministrazione, condizionata spesso sia dalla scarsità delle risorse che dalla mancanza di chiarezza su quale debba essere il rapporto tra pubblico e privato.

Ciò su cui più puntano le cooperative di tipo B sono:

- l'utilità sociale ed economica del reinserimento lavorativo degli svantaggiati;
- la validità della formula di reinserimento lavorativo;
- la tendenza di adeguare l'attività alle persone e non viceversa;
- la possibilità di sostenere economicamente l'attività di reinserimento grazie ai vantaggi riconosciuti per l'impiego di personale svantaggiato.

Per poter operare, le cooperative di tipo B, stipulano convenzioni con gli enti pubblici, grazie alle disposizioni della legge n. 381/91, che all'art.5, regola questo tipo di contratto il quale viene considerato come strumento ottimale di relazione tra ente pubblico e cooperative sociali.

ONLUS

Cos'è

La sigla ONLUS (**organizzazione non lucrativa di utilità sociale**) indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

Le ONLUS sono una categoria autonoma di enti che rileva solo ai fini fiscali.

Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto); sono:

- le organizzazioni di volontariato
- le ONG
- le cooperative sociali
- i consorzi di cooperative sociali

Requisiti

Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano una serie di requisiti.

- svolgimento di almeno una delle seguenti attività
 - assistenza sociale e socio sanitaria
 - assistenza sanitaria
 - beneficenza
 - istruzione
 - formazione
 - sport dilettantistico
 - tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente
 - promozione della cultura e dell'arte
 - tutela dei diritti civili
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (non profit);

- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell'organizzazione.

Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L'esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS.

Agevolazioni/Utilità

La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:

- le imposte sui redditi
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA)

- altre imposte indirette

Con la legge si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l'attività di *fundraising* (parola inglese che non è traducibile semplicemente in raccolta fondi, ha il senso di: far crescere, coltivare, sorgere, ossia di sviluppare i fondi necessari a sostenere una azione senza finalità di lucro) .

A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%.

Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.